

RIFORMA DELLA LEGGE

84/94

INDIVIDUAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Art.4-ter comma 1

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) individua con proprio **decreto le infrastrutture strategiche** di trasporto marittimo di interesse generale e di rilevanza nazionale e internazionale da realizzare in via prioritaria.

Art. 4-ter comma 2

Il decreto definisce l'elenco degli interventi strategici di realizzazione di nuove opere infrastrutturali e di manutenzione straordinaria da affidare in concessione alla società **Porti d'Italia** e finanziate con il **fondo per le infrastrutture strategiche**

DPSS (DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DI SISTEMA STRATEGICO) E PRP (PIANO REGOLATORE PORTUALE): MODIFICHE

- Il Dpss è **adottato** dal Comitato di Gestione delle AdSP in conferenza di servizi e se entro 45 giorni gli enti competenti non si esprimono diventava efficace, con la riforma **l'adozione avviene da parte del MIT**;
- Il MIT può **promuovere** e **proporre** al Comitato di gestione **varianti** al PRP concernenti le categorie funzionali;
- Il **mutamento di destinazione d'uso** nell'ambito della **medesima categoria** funzionale costituisce modifica che non altera in modo sostanziale la struttura del PRP

ACCORDO DI PROGRAMMA

- Il MIT definisce con la Porti d'Italia S.p.a. **un accordo di programma** di durata quinquennale quale strumento attuativo del decreto adottato ai sensi dell'articolo 4-ter, nel **rispetto delle priorità** ivi indicate e della **dotazione finanziaria** annuale del **Fondo per le infrastrutture strategiche** di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis;
- lo schema di **accordo** stabilisce il **cronoprogramma** di approvazione, affidamento ed esecuzione dei lavori e le relative modalità di verifica e monitoraggio da parte del MIT, nonché la **stima del costo dell'opera**, con l'indicazione della misura del concorso dello Stato al relativo finanziamento, nei limiti della dotazione del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis;
- L'accordo di programma è **trasmesso** a ciascuna Autorità di sistema portuale territorialmente competente per l'**acquisizione dei pareri** dell'autorità marittima, dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), dell'azienda sanitaria locale e del comando provinciale dei vigili del fuoco,

PORTI D'ITALIA S.p.A.

- La società ha come oggetto sociale lo sviluppo e la promozione della Rete italiana della portualità attraverso:
 - a) lo svolgimento, in regime di concessione, dei servizi di interesse pubblico generale connessi alla realizzazione di investimenti strategici di rilevanza internazionale e nazionale in opere infrastrutturali e in interventi di manutenzione straordinaria;
 - b) lo svolgimento, in regime di mercato, all'estero o in Italia, di attività di progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali attinenti alle attività marittime e portuali, nonché la realizzazione di consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture portuali, compresi gli interventi intermodali.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente articolo, fino alla concorrenza massima di **500 milioni** di euro a valere **sull'avanzo di amministrazione disponibile delle autorità di sistema portuale** (in altre parole con i soldi delle AdSP).

RISORSE DESTINATE ALLE ATTIVITA' DI PORTI D'ITALIA

- Le **percentuali delle tasse** di cui al primo periodo destinate al **Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo**, sono vincolate alla realizzazione degli interventi inclusi nel medesimo accordo di programma:
 - Quota relativa alla componente investimenti dei canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine individuata con decreto del MIT, di concerto con il MEF, rispettando il fatto che per le concessioni affidate prima dell'entrata in vigore del decreto **non superiore all'85%** dell'ammontare del complessivo canone e **per le altre** nella misura della **componente fissa** calcolata in base ai criteri del decreto 202/2022 al regolamento previsto;
 - Una **percentuale delle tasse di ancoraggio**, delle tasse **portuali sulle merci sbarcate e imbarcate** e delle tasse di **rilascio delle autorizzazioni art. 16**;
- Al fine di garantire il **funzionamento** della Porti di Italia S.p.A. è istituito un fondo, denominato **“Fondo di funzionamento”**. Con decreto è definita la percentuale delle risorse, individuate tenuto conto del personale trasferito e delle spese generali di funzionamento della società. Tale percentuale può essere aggiornata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

CONTROLLO MINISTERIALE....e poi parlano di autonomia

- Un rappresentante di Porti d'Italia **parteciperà** al Comitato di Gestione delle diverse AdSP;
- Il Segretario Generale sarà nominato dal Comitato di Gestione su proposta del Presidente **previo parere del MIT**;
- **Organismo di partenariato** presenza di un rappresentante di Porti d'Italia;
- Alla Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP **non avrà più** la competenza circa le scelte strategiche che attengono i grandi investimenti, le strategie di marketing e promozione e la verifica dei piani di sviluppo;
- L'avvio delle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 18 da parte dell'autorità di sistema portuale di **durata superiore a venti anni**, è **subordinato** al parere vincolante del MIT;

RISORSE...e poi parlano di federalismo fiscale

- Fermo restando l'obbligo in capo alle AdSP di riversamento delle risorse destinate al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo nonché al Fondo di funzionamento, le **entrate delle Autorità di sistema portuale** sono costituite:
 - dalla **quota dei canoni di concessione** delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18;
 - dalla **quota dei proventi di autorizzazioni** per operazioni portuali di cui all'articolo 16, di spettanza delle Autorità di sistema portuale;
 - dalla quota del gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate;